

**COMUNE DI COTIGNOLA**

Provincia di Ravenna  
Piazza Vittorio Emanuele II n.31 - 48033 Cotignola  
Tel. 0545-908811 – fax 0545-41282  
P.IVA 00148580392



TITOLO DELL'OPERA: **LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ORIZZONTAMENTEI A RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. VAROLI"**  
CUP: 116C18000190002

COMPONENTE: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE AMMINISTRATIVA**

**M2**

SCALA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Rodolfo Gaudenzi

PROGETTISTA E D.L. GENERALE  
Dott. Ing. Marco Portolani

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
Dott. Ing. Marco Portolani

DATA

APRILE 2019

REV.

DIS.

UOPS

PROPRIETA' DEL COMUNE DI COTIGNOLA - SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

## SOMMARIO

### Indice generale

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2- DESCRIZIONE DEI LAVORI .....	3
ART. 3- IMPORTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 4- CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 5- PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO .....	7
ART. 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - .....	8
ART. 7- MODALITÀ DEL CONTRATTO (A CORPO E/O A MISURA ) .....	8
ART. 8- LAVORI IN ECONOMIA .....	10
ART. 9- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	11
ART. 10- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI .....	12
ART. 11- CONSEGNA DEI LAVORI .....	12
ART. 12- TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI .....	12
ART. 13- PENALITA' .....	13
ART. 14- SUBAPPALTI .....	13
ART. 15- ANTICIPAZIONE .....	16
ART. 16- CAUZIONE DEFINITIVA .....	16
ART. 17- POLIZZA CAR .....	16
ART. 18- COLLAUDO IN CORSO D'OPERA .....	18
ART. 19- PAGAMENTI IN ACCONTO .....	18
ART. 20- ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE .....	18
ART. 21- COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....	19
ART. 22- APPLICAZIONE DEL CCNL ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	20
ART. 23- ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	21

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ORIZZONTAMENTI A RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. VAROLI" del comune di Cotignola. Le modalità di gara e la documentazione per la partecipazione alla gara stessa, saranno compiutamente precisate all'atto di indizione della gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto, da ogni documento a questi allegato, avente pertanto valore contrattuale, e dagli elaborati di progetto.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. L'impresa dovrà comunque eseguire i lavori o le forniture occorrenti affinché le varie opere elencate risultino efficaci, efficienti ed eseguite a regola d'arte e la perfetta funzionalità delle opere.

#### ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento prevede opere di manutenzione straordinaria

#### ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del progetto è di Euro 200.000,00, (comprensivi degli oneri per la sicurezza) oltre ad altri importi a disposizione della stazione appaltante, come in dettaglio indicato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto è così ripartito:

<b>A</b>	<b>1</b>	Somma per Opere edili impiantistiche e di finitura	€ 151,500.00
	<b>2</b>	sicurezza opere A1 non soggetti a ribasso d'asta	€ 8,500.00
	<b>3</b>	<b>sommano opere edili impiantistiche e di finitura</b>	<b>€ 160,000.00</b>
<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>			
<b>B</b>	<b>1</b>	IVA 22 % su voci A	€ 35,200.00
	<b>2</b>	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni	€ 3,200.00
	<b>3</b>	somma a disposizione per imprevisti, compresi oneri della sicurezza, minute spese, facchinaggi, attrezzature etc.Comprendivo di IVA di legge	€ 1,600.00
<b>Totale Generale</b>			<b>€ 200,000.00</b>

#### ART. 4 – CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.L. 28.3.2014, n. 47 convertito con modificazioni con L. 23.5.2014 n. 80 ai sensi dell'art. 216 comma 14 e 15 del D.Lgs 50/201 e degli artt. 60 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto appartengono alle categorie esplicitate nel quadro di riepilogo di seguito riportato:

CAT.	CATEGORIA DI LAVORO	STRUTT. IMPIANTI E OPERE SPECIALI	Importo senza sicurezza	Importo oneri sicurezza	Importo complessivo sicurezza	%
OG 1	Opere Edili		137978,64	7.750,00	145.728,64	91
OS30	Impianti Elettrici		13.521,36	750,00	14.271,36	09

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il **subappalto** è concesso nella misura massima del **50% dell'importo complessivo del contratto** comprensivo anche della quota dell'eventuale subappalto disciplinato dal comma 5 del medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016; così come modificato dal DL 32 del 18/04/2019

#### ART. 5 – PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Vengono di seguito riportati i principali gruppi di lavorazioni oggetto dell'appalto ritenute omogenee il cui corrispettivo è previsto **a misura**, con i relativi importi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) desunti dal computo metrico del progetto esecutivo:

#### ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

L'opera è appaltata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del DLgs n.50/2016 così come modificato, espresso mediante ribasso percentuale applicato all'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### ART. 7 - MODALITÀ DEL CONTRATTO (A CORPO E/O A MISURA )

1. Il contratto è stipulato «**a misura**» ai sensi dell'art. 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6 del DPR n. 207/10 e s.m.i. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale
2. La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 106 del D, Lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni.
3. L'impresa tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, livellazioni e ricerche planoaltimetriche, se necessario anche mediante sondaggi.

#### ART. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di servizio dalla Direzione Lavori.

La contabilizzazione negli Stati d'Avanzamento dei Lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

## ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 , l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto qualora il responsabile del procedimento e l'appaltatore non si siano dati concordemente atto, **con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari.

## ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

- del **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50** - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; del DL n. 32 del 18/04/2019
- del Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come "**Regolamento generale**" per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016;
- di eventuali **disposizioni o linee guida emanate dall'A.N.A.C.** vigenti al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso
- dalle disposizioni ancora vigenti della **Legge fondamentale sulle opere pubbliche**, 20.3.1865, n.2248, all. F);
- dalle disposizioni ancora vigenti del **capitolato generale** d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale"
- dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
- dal D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri,
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.

Le disposizioni del provvedimento normativo da ultimo citato si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente capitolato. L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera.

#### **ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà entro 15 (**quindici**) **giorni dalla data di stipulazione** del contratto, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

L'Appaltatore si impegna ad accettare, su espresso invito del committente, la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 12 - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI**

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 120 (**centoventi**) **giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro atto preparatorio prima dell'effettivo inizio dei lavori. Si precisa che come riportato nell'allegato cronoprogramma le attività relative all'accessibilità ai locali scolastici dovranno essere completate entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020

#### **ART. 13 - PENALITA'**

Per ogni giorno di immotivato ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata da parte del responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una penale pecuniaria giornaliera pari all'1% dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo della penale da applicare superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà le procedure ai sensi della normativa vigente. Nel caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 14 - SUBAPPALTI**

Per quanto riguarda i subappalti, l'appaltatore dovrà osservare le disposizioni normative di seguito indicate:

- **art. 105 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50; così come modificato dal DL 32/19**
- **art. 80 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50;**
- **D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i..**

Ai sensi della sopra citata normativa, e in particolare del combinato disposto degli artt. 105 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. **si considera subappalto** qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non costituiscono subappalto gli affidamenti di attività di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs 50/2016

L'Appaltatore non può affidare in subappalto una quota superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, comprensivo anche della quota dell'eventuale subappalto disciplinato dal comma 5 del medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016. così come modificato dal DL 32/19

Unitamente alla richiesta di autorizzazione del subappalto, l'appaltatore dovrà presentare:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) nel caso l'impresa proposta come subappaltatrice sia una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, una società consortile per azioni o a responsabilità limitata o un consorzio, comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;
- 3) Dichiarazione ai sensi art. 14 D.Lgs. 81/2008 che non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- 4) (Per subappalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/10;
- 5) (Per subappalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 D.S.P) attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata per la categoria e la classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto;
- 6) (Per subappalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 D.S.P) Documentazione antimafia di cui agli artt. 82 e segg. del D.Lgs. 159/2011.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti generali condizioni:

- 1) l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori/servizi/forniture o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) l'Appaltatore presenti copia autentica del contratto di subappalto o del cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) l'Appaltatore presenti al momento del deposito del citato contratto anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti;
- 4) l'Affidatario del subappalto o del cottimo non rientri in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni;
- 5) l'Appaltatore dichiari la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo (Art 105 c 18);
- 6) l'affidatario dovrà inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti ulteriore subappalto o affidamento in cottimo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, mediante l'acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti normative, il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti autodichiarati in sede di presentazione della suddetta richiesta di autorizzazione, con facoltà di revocare l'autorizzazione nel caso in cui si accerti la mancanza, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite è ammesso nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

## ART. 15 – ANTICIPAZIONE

Per l'anticipazione si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.

## ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti la ditta appaltatrice dovrà costituire un **deposito cauzionale** mediante fidejussione così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dal D.M. 123/2004.

La cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera o all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorso dodici mesi dall'ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo, la cauzione è automaticamente svincolata. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

Questa stazione appaltante può valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori. In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione.

## ART. 17 - POLIZZA CAR

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa C.A.R.**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del DLgs n. 50 del 18/04/2016 conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, come prevista dal presente Capitolato speciale d'appalto, che preveda come assicurati la Stazione appaltante (ovvero il Committente), l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, nella quale siano previste le seguenti somme assicurate:

### SEZIONE 1 - Danni alle cose :

- **somma assicurata per danni a cose per opere ed impianti permanenti e temporanei:** pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

- **somma assicurata per opere ed impianti preesistenti:** € 200.0000,00;
- **somma assicurata per spese di demolizione e sgombero:** € 100.000,00;

## **SEZIONE 2 - Responsabilità civile verso terzi:**

massimale di € 500.000,00

### **ART. 18 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA**

Non è previsto il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.

### **ART. 19 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

Il prezzo corrispettivo per i lavori di cui trattasi, detratto l'importo dell'anticipazione, verrà corrisposto dall'Amministrazione Comunale in 2 rate di cui la prima al raggiungimento della percentuale del 50% dell'importo contrattuale.

A tal fine il direttore dei lavori redige uno **stato di avanzamento**, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Entro e non oltre 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento, il responsabile del procedimento emette apposito certificato di pagamento.

Sull'importo netto dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta pari allo 0,50%, a garanzia di eventuali inadempimenti dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

Nella contabilizzazione dei lavori si tiene conto soltanto di quelli regolarmente eseguiti.

Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

### **ART. 20 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, apposito verbale in doppio esemplare.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui vengono riportate le vicende inerenti all'esecuzione dei lavori, allegando la documentazione indicata dall'art. 200, comma 2, del Regolamento generale.

Esaminata la documentazione acquisita, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

### **Art. 21 - COLLAUDO**

Per il collaudo delle opere si applicano l'art. 102 del D.lgs 50/2016 e gli articoli da 215 a 238 del DPR 207 / 2010 tuttora vigenti ai sensi dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

*Il collaudo dei lavori verrà ultimato entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.*

L'appaltatore, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, rimanendo a carico del medesimo quanto occorresse per ristabilire le parti del lavoro alterate nell'eseguire le predette verifiche.

*Si osserveranno le disposizioni di cui agli artt. 217-234 del DPR 207 / 2010*

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art 1669 del cc. l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assume carattere definito.

Il decorso del termine previsto per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate a titolo di cauzione definitiva.



Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro e non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

**A garanzia del pagamento della suddetta rata**, l'impresa appaltatrice dovrà presentare una garanzia bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 pari all'importo della rata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia presentato la suddetta garanzia, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo;
- b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

## **ART. 22 - APPLICAZIONE DEL CCNL ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, la ditta appaltatrice potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, questa si obbliga ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dai lavoratori delle imprese edili ed artigiane.

La ditta appaltatrice si obbliga - se impresa edile - ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltante gli notificherà e se del caso notificherà anche all'ufficio del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante nè ha titolo a risarcimento di danni.

## **ART. 23 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'appaltatore gli obblighi sottospecificati restando espressamente convenuto che di tutti essi è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori:

- 1) L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, propone alla D.L. un proprio **Direttore di Cantiere** che può essere ricusato dall'Amministrazione in qualsiasi momento. L'Appaltatore medesimo rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio rappresentante - direttore dei lavori. Al rappresentante dell'Impresa compete la responsabilità di ordine civile e penale che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori. Egli deve essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.

- 2) L'esecuzione, a propria cura e spese, in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, **assaggi e controlli** aggiuntivi, rispetto a quelli originali a carico della stazione appaltante, determinati dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste.
- 3) Il calcolo e la Direzione Lavori, qualora necessario, di tutte **le opere in c.a. a** firma di un tecnico laureato ed abilitato al calcolo del cemento armato; l'esame e l'accettazione dei calcoli da parte della Direzione Lavori non esonera l'Impresa che rimane pienamente responsabile della buona riuscita e stabilità dell'opera; deve provvedere inoltre per le opere in cemento armato, alle denunce e alle richieste di licenza d'uso secondo le norme vigenti o quante possano essere rese tali durante l'esecuzione delle opere.
- 4) A procedere, nelle aree che possono essere ritenute a rischio, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica, sia superficiale che profonda in funzione delle opere da realizzarsi, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori affidati per rintracciare e rimuovere **ordigni ed esplosivi** di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- 5) La realizzazione di una eventuale prova di carico del solaio, finalizzata alle verifiche delle prestazioni del solaio soggetto ad intervento di rafforzamento. Si procederà all'intradosso con il tracciamento degli allineamenti necessari all'individuazione dei punti in cui posizionare gli strumenti per la misurazione degli abbassamenti. Successivamente, all'estradosso del solaio, sarà disposto il serbatoio progressivamente riempito d'acqua. Raggiunto il 100% del sovraccarico equivalente stabilito e, successivamente ad un intervallo di tempo per la stabilizzazione del solaio, sarà avviata la fase di scarico. Anche al termini di questa seconda fase, la registrazione degli spostamenti verticali verrà prolungata al fine di permettere il riassetto del solaio e valutare la deformazione residua. Saranno a carico dell'Appaltatore anche le spese per le competenze tecniche per le relative certificazioni redatte da un tecnico laureato abilitato.
- 6) La predisposizione di cubetti realizzati in cantiere con il calcestruzzo gettato per le opere strutturali, nel numero e secondo le indicazioni della direzione lavori, e le prove di rottura a compressione degli stessi oltre alle prove a trazione di campioni di barre d'acciaio d'armatura utilizzate, eseguite da laboratorio abilitato
- 7) La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di un cartello, del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Stazione Appaltante, relativo ai lavori di appalto con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del Responsabile del Procedimento, del Coordinatore della Sicurezza, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori e di quant'altro necessario per definire l'opera, nonché dell'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- 8) La fornitura delle negative originali e di tre **copie fotografiche** ovvero i relativi files su supporto magnetico di ciascuna di esse del formato 13 x 18 delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che sarà indicato dalla D.L., nonché delle opere ultimate. L'Impresa al termine dei lavori deve consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati tecnici in generale ed in particolare delle opere eseguite, debitamente quotate con misure così come compaiono negli elaborati contabili. Gli **elaborati, su supporti informatici compatibili** con quelli in uso presso il Comune, dovranno rappresentare l'opera compiuta in tutti i sensi costruttivi, sia in planimetria che in elevazione ed in sezione, nonché, trattandosi di opere fognarie, di profili altimetrici quotati riferiti a capisaldi noti ed indicati dalla D.L.;
- 9) L'Impresa è tenuta alla **manutenzione di tutte le opere eseguite** sino alla data del collaudo finale, nonché deve permetterne l'uso appena ultimate anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna.
- 10) L'Appaltatore su ordine della D.L., dovrà permettere l'esecuzione nei cantieri dei lavori affidati ad **altre Imprese** concedendo il deposito del materiale ed attrezzature di dette Imprese, alle quali dovrà prestare le assistenze che venissero ordinate dalla Direzione stessa e che saranno compensate con i prezzi di elenco descrittivo delle categorie di lavoro e forniture.
- 11) Sono pure a carico dell'Impresa il **risarcimento dei danni** di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, della integrità di strutture, fabbricati e manufatti in genere esistenti in prossimità degli scavi stessi o dei lavori e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre ogni cautela atta a garantire la sicurezza delle opere.
- 12) L'Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i **certificati di fabbricazione di prova e di collaudo** secondo le norme in vigore e contenute nel presente capitolato, delle tubazioni previste nel presente appalto.
- 13) L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
- 14) Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime d'imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisoriale per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere.

- 15) La idonea **segnalazione e delimitazione, diurna e notturna, dei lavori ed ingombri** dei lavori sulla sede stradale nel rispetto del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento per l'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 16) Le eventuali ed ulteriori variazioni dovranno essere esaminate dalla D.L. ed eseguite secondo le particolari e precise indicazioni della stessa.
- 17) La conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco **archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero** durante l'esecuzione dei lavori.
- 18) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, macchinari, detriti, montaggio di cantiere, entro il termine fissato dalla D.L.
- 19) L'Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla D.L., provvedere o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto.
- 20) La riparazione a proprie spese dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, comprese le piste di cantiere nonché alla riparazione di danni cagionati a cose o beni di proprietà privata durante la esecuzione dei lavori.
- 21) L'esecuzione di dettagliati rilievi planimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla Direzione Lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi anche delle opere da eseguire (in tre copie) alla Direzione Lavori per l'accettazione.
- 22) L'Impresa è tenuta inoltre alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spesa di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi di energia elettrica, cavi telefonici, cavi di pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra detto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM, SNAM, TELEFONI DI STATO ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento linee sottoservizi di cui sopra.
- 23) Ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
- 24) Il rimborso, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o alla Soprintendenza Archeologica, degli oneri di sorveglianza agli scavi archeologici;
- 25) Oneri relativi a permessi ed ordinanze per interruzione e/o occupazione di strade pubbliche (istanza a nome dell'impresa);
- 26) Oneri di istruttoria relativi a Concessioni, Autorizzazioni, ecc., da parte di Enti Pubblici (Consorzio di Bonifica, ANAS, F.S., ecc.), anche se a nome dell'Amministrazione Comunale;
- 27) L'Appaltatore deve, per tutta la durata dei lavori, e fino al collaudo definitivo o alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (acqua, aria, sottosuolo, scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.) ed è relativo sia alle attività di cantiere, sia durante le fasi di trasporto dei prodotti, fino al collaudo definitivo.